

1/2022
e 2022

Pertanto, il giorno 21 novembre alle **ore 16,00** si aprono i lavori assembleari.

SALUTI DEL PRESIDENTE

Punto 2 OdG.

L'assemblea approva all'unanimità. Prende la parola il Presidente dell'Assemblea Avv. Enrico Mercurelli che rivolgendo un saluto a tutti i presenti, passa alla disamina del punto 3 dell'OdG.

NOMINA DEL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

Punto 4 OdG.

Si prende atto che nessun consigliere di amministrazione presente ha ricevuto delega di voto da parte di altri soci. Preso atto di quanto comunicato dal Presidente della

d) viene richiesto di specificare, ed inserire quale norma statutaria, quali i libri sociali e le procedure di accesso alla documentazione associativa. Tale istanza viene accolta inserendo, nello Statuto, tale previsione e disciplina.

e)Viene paventata, dall'Ufficio Regionale, una sovrapposizione di competenze tra il CDA e la assemblea in materia di modifica della sede sociale. Sul punto, dopo una attenta lettura, Vi significo che non vi è alcuna sovrapposizione di competenza si tratta di fattispecie diverse. Nell'un caso si parla di trasferimento della sede nello stesso Comune (competenza del CDA), nell'altro caso si parla della competenza circa il trasferimento della sede in altro Comune (competenza della Assemblea)

f) l'ufficio Regionale, inoltre, ci chiede la documentazione, richiamata nello Statuto, circa i Regolamenti disciplinanti la materia del "conflitto di interesse". Effettivamente lo Statuto vigente disciplina la materia con un richiamo al Regolamento dell'AIL Nazionale o, in subordine, della nostra sezione. Sentito sul punto, il Presidente PILI conferma che tale regolamento, nazionale o associativo, non sussiste. Pertanto, al fine di regolamentare la materia, consultatomi anche con l'avv. Luigi Trudu, ho inserito il richiamo alla disciplina codicistica.

Questi sono i punti più significativi contenuti nella comunicazione ricevuta dall'Ufficio e, per tal fatto, ho proceduto a stilare lo Statuto inserendo le varie modifiche richieste. Ovviamente dobbiamo aspettare l'esito del chiarimento richiesto agli Uffici al punto 7 che, allo stato, non ho ritenuto modificare.

Conclusa l'esposizione, **alle ore 16,30**, il Presidente Avv. Mercurelli, constatato che non ci sono domande in merito, propone ai soci presenti

l'approvazione dello statuto, così come richiesto **dalla Regione Sardegna (RUNTS) Ufficio Registro Unico Terzo Settore.**

La modifica dello statuto viene approvata all'unanimità **con 28 voti di cui 16 in proprio e 12 per delega.**

Conclusasi l'operazione di voto, il Presidente dell'Assemblea passa alla disamina del punto **6** dell'OdG.

Punto 6 OdG.

ADEGUAMENTO E CAMBIO DENOMINAZIONE da AIL CAGLIARI SUD SARDEGNA "ANTONELLA OLLA" ODV a AIL CAGLIARI - MEDIO CAMPIDANO - SULCIS IGLESIENTE "ANTONELLA OLLA" ODV.

Il Presidente dell'Assemblea Avv. Enrico Mercurelli, sentito l'Avv. Luigi Trudu che ha curato questo argomento, comunica ai soci presenti che la legge Regionale n. 7 del 12 aprile 2022 ha ulteriormente modificato l'assetto territoriale sopprimendo la Provincia Sud Sardegna e creando contestualmente le province del Medio campidano e del Sulcis Iglesiente. Tale riassetto, peraltro, ha operato soltanto delle suddivisioni interne

commissione verifica e poteri, il Presidente dell'Assemblea passa alla disamina del punto 5 dell'OdG.

Punto 5 OdG.

APPROVAZIONE MODIFICA STATUTO ASSOCIATIVO AI SENSI del D.Lgv. 117/2017, COSI' COME RICHIESTO DALLA REGIONE SARDEGNA (RUNTS) Ufficio Registro Unico Terzo Settore.

Il Presidente dell'Assemblea Avv. Enrico Mercurelli comunica ai soci presenti che in data 27 ottobre u.s., dall'Ufficio Regionale del servizio "Terzo Settore", è pervenuta una comunicazione relativa al procedimento di iscrizione della nostra associazione al RUNTS. Nello specifico, il citato Ufficio ha richiesto alcuni chiarimenti ed alcune modifiche statutarie.

I rilievi sono stati di due tipi: Rilievi formali e rilievi sostanziali.

I rilievi formali possono essere sanati facilmente; si tratta di ripresentare il Modello A nel quale specificare la tipologia della nostra associazione (Riconosciuta o non Riconosciuta) e di integrare la documentazione attestante il cambio della denominazione della associazione.

Quanto ai rilievi sostanziali, si rileva:

a) L'espunzione dall'art.1 dello statuto della condizione sospensiva dell'utilizzo dell'acronimo ETS in quanto, oramai il RUNTS è attivo e pertanto è caduta la clausola sospensiva espressa nel citato articolo 1. Viene richiesto, inoltre, di specificare l'indirizzo della sede sociale. Per tal fatto ho proceduto a modificare il suddetto articolo 1.

b) quanto all'art 4 e 5 viene richiesto di specificare le attività che la associazione intende svolgere per il perseguimento delle propri finalità. All'uopo, dietro suggerimento del presidente, Dott. Renzo Pili, abbiamo provveduto ad integrare i suddetti articoli con le specifiche che ci sono state trasmesse dalla Segreteria Nazionale dell'AIL.

Sempre nell'art.5, circa la possibilità di avere personale dipendente, ci è stato richiesto di esplicitare il contenuto di cui all'art.33 comma 1 del CTS che prevede che il numero dei lavoratori impiegati da un ETS non possa essere superiore al 50% del numero dei volontari. Abbiamo integrato anche questo punto.

c) E' stato rimosso anche un rilievo circa l'art. 7 (SOCI) giacchè, il nostro Statuto, non prevede la possibilità di accettare SOCI minorenni. Sul punto abbiamo ricevuto una indicazione dal Direttore generale dell'AIL che, contrariamente al rilievo postulato dall'Ufficio Regionale, giustifica questa norma statutaria chiarendo che il minorenne può, comunque, partecipare alla vita associativa in qualità di volontario. Pertanto, congiuntamente al Presidente Pili, abbiamo provveduto a trasmettere la nostra osservazione all'Ufficio per un approfondimento della questione.

che non hanno modificato i precedenti confini territoriali. Inoltre questo provvedimento, approvato dal CdA nella seduta del 14 settembre 2022, verrà discusso e approvato nel CdA Nazionale dell'AIL il prossimo 26 novembre 2022.

Conclusa l'esposizione, Il Presidente, constatato che non ci sono domande in merito, pone ai soci presenti per la sua approvazione, ADEGUAMENTO E CAMBIO DENOMINAZIONE da AIL CAGLIARI SUD SARDEGNA "ANTONELLA OLLA" ODV a **AIL CAGLIARI - MEDIO CAMPIDANO - SULCIS IGLESIENTE "ANTONELLA OLLA" ODV.**

L'adeguamento dello stesso viene approvata all'unanimità **con 28 voti di cui 16 in proprio e 12 per delega.**

Punto 7 OdG.

EVENTUALI DELIBERE ASSEMBLEARI SUSSEGUENTI ALLA VARIAZIONE DELLO STATUTO ASSOCIATIVO;

L'assemblea con la stessa maggioranza di cui al superiore punto 5 dell'O.d.G., al fine di procedere alla registrazione della variazione della ragione sociale e dello statuto, incarica il Presidente della sezione, Dott. Renzo Pili, nonché i soci Avv.ti Luigi Trudu ed Enrico Mercurelli di procedere al compimento di tutti gli atti amministrativi necessari. Inoltre, conferisce il potere agli Stessi Pili, Trudu e Mercurelli di procedere, senza alcuna ulteriore comunicazione, a compiere tutte le variazioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dagli Uffici al fine della iscrizione della Associazione nel Registro del RUNTS

Punto 8 OdG.

VARIE ED EVENTUALI

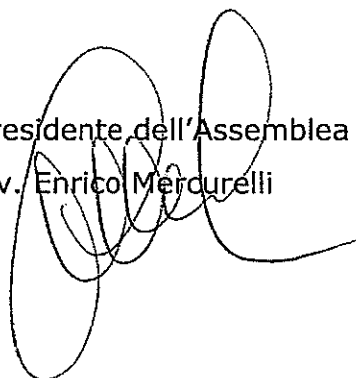
Nulla da discutere

Alle **ore 16,50** il presidente dell'Assemblea Avv. Enrico Mercurelli constatato che non ci sono argomenti da trattare, ringrazia i presenti e dichiara conclusa l'assemblea.

Il Segretario verbalizzante
Sig. FERNANDO CARDELLA



Il Presidente dell'Assemblea
Avv. Enrico Mercurelli



CA
CAGLIARI
Registrato il 11/1/23 al n. 51
ESENTE

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

AIL Cagliari – Medio Campidano – Sulcis Iglesiente “Antonella Olla” Organizzazione di Volontariato”

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E ADESIONE

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

È costituita l'Associazione denominata “AIL Cagliari Medio Campidano – Sulcis Iglesiente “Antonella Olla” Organizzazione di Volontariato”, in breve “AIL Cagliari – Medio Campidano – Sulcis Iglesiente ODV”.

L'Associazione farà uso, nella denominazione sociale e in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Organizzazione di Volontariato” o dell'acronimo “ODV”, nonché del logo dell'AIL Nazionale.

La sede legale è stabilita in Cagliari, 09121, in Via Jenner, 3 – codice fiscale 92010210927. La modifica della sede presso indirizzo diverso ma nella medesima città di Cagliari non costituirà modifica dello statuto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, ove ne ricorra l'esigenza, eventuali delegazioni. Le delegazioni sono articolazioni organizzative di AIL Cagliari - Medio Campidano – Sulcis Iglesiente ODV, prive di autonomia giuridica, le cui attività sono imputate ad ogni effetto, anche contabile, alla medesima Associazione locale. L'Associazione si ritiene costituita con l'adesione di non meno di venti soci.

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento dall'Assemblea dei Soci secondo quanto stabilito all'art. 26.

ART. 2 - Adesione all'Associazione Italiana contro le Leucemie linfomi e mieloma – AIL Nazionale

La Sezione AIL Cagliari - Medio Campidano – Sulcis Iglesiente ODV aderisce all'AIL Nazionale in qualità di socio ed agisce nel rispetto del suo Statuto, dei Regolamenti generali che ne disciplinano

l'attività e degli obiettivi previsti dal medesimo Statuto dell'AIL Nazionale, condividendone gli indirizzi, gli scopi, le finalità e conformandosi alle sue direttive.

La Sezione AIL Cagliari - Medio Campidano – Sulcis Iglesiente ODV gode di autonomia giuridica, gestionale, di bilancio, patrimoniale e operativa nei limiti di quanto stabilito dal presente statuto. Eventuali controversie tra AIL Nazionale e la Sezione AIL Cagliari - Medio Campidano – Sulcis Iglesiente ODV saranno devolute alla competenza del Collegio dei Probiviri nazionale. Di contro, eventuali controversie tra i soci dell'AIL Cagliari - Medio Campidano – Sulcis Iglesiente ODV e tra quest'ultimi e la sezione saranno devolute alla competenza del Collegio dei Probiviri della Sezione AIL Cagliari - Medio Campidano – Sulcis Iglesiente ODV.

SCOPI E FINALITA', ATTIVITA'

ART. 3 - Scopi e finalità dell'Associazione

L'Associazione opera senza scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'AIL Nazionale. L'Associazione ha per scopo il sostegno, la promozione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca scientifica per la prevenzione e la cura delle leucemie, linfomi e mieloma e delle altre ematopatie, nonché il miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria a favore dei malati leucemici, di altri ematopatici e delle loro famiglie.

ART. 4 - Attività

Per il perseguimento dei suddetti scopi, l'Associazione svolge le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs n.117 /2017 e successive modifiche e integrazioni di cui alle seguenti lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del residente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) fornire orientamento, aiuto e sostegno anche finanziario ai pazienti e alle loro famiglie; organizzare e garantire strutture di accoglienza e alloggi presso i centri di cura, nonché servizi di trasporto, per pazienti e loro parenti che ne avessero necessità.
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari.

Tali attività verranno soddisfatte con le seguenti azioni:

- a) incrementare i rapporti tra pazienti per favorire aiuti reciproci e scambi di esperienze sotto il profilo sanitario, sociale e psicologico, al fine di sviluppare una vicendevole solidarietà e di pervenire ad una migliore conoscenza delle patologie, delle terapie e dei centri di cura;
- b) diffondere e divulgare la conoscenza delle patologie leucemiche e delle altre emopatie maligne, predisponendo iniziative di sensibilizzazione rivolte a operatori sanitari e all'opinione pubblica, in modo da rendere sempre più ampia la consapevolezza dei progressi raggiunti dalla ricerca, da realizzare la possibilità di formulare diagnosi precoci, e da predisporre le condizioni per informare sui centri di cura più idonei; il tutto anche a mezzo di pubblicazioni a stampa, digitali o su reti informatiche;
- c) stimolare e propugnare la cultura della donazione, promuovendo momenti di informazione e sensibilizzazione anche in collaborazione con altre Associazioni aventi finalità analoghe;
- d) curare la preparazione di volontari che intendano impegnarsi attivamente nell'assistenza ai pazienti sia all'interno delle strutture sanitarie che a domicilio, e predisporre l'attività per il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai pazienti stessi;
- e) sollecitare l'intervento e la collaborazione delle Autorità, di Enti, Istituzioni, Società e privati cittadini, mediante divulgazione delle conoscenze relative alle leucemie ed altre emopatie maligne, alla loro importanza sociale e al ruolo che esse rivestono come fronte d'avanguardia nella lotta contro i tumori maligni;
- f) offrire alle Istituzioni politiche, amministrative, sanitarie una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando ove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;
- g) contribuire agli impegni necessari per l'esecuzione di ricerche tendenti a risolvere i problemi della eziologia, epidemiologia, patogenesi, prevenzione e terapia delle leucemie ed altre emopatie, anche favorendo l'acquisto di attrezzature scientifiche e apparecchiature sanitarie, e altresì erogando borse di studio e altre forme di sostegno a medici, paramedici e ricercatori di questi settori;
- h) promuovere il contatto e la collaborazione tra i gruppi di ricerca esistenti ed incoraggiare un sempre maggior numero di studiosi ad indirizzare la loro attività allo studio delle leucemie ed

altre emopatie;

- i) potenziare i nuclei di ricerca esistenti e promuovere l'istituzione di centri pilota per indagini particolarmente avanzate, nei quali sia anche possibile la formazione di nuove leve di ricercatori;
- j) facilitare gli scambi di informazioni scientifiche - anche finanziando, ove opportuno, l'acquisto di pubblicazioni per i centri ematologici - e patrocinare convegni di studio;
- k) collaborare, anche finanziariamente e mediante la fornitura di beni, con le Autorità, i Servizi sanitari e le altre Istituzioni competenti nell'organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, strutture e attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria e di quella sociale in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie; le collaborazioni con altri soggetti dovranno essere espressamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione;

Le suddette attività dovranno essere svolte, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente, ma non esclusiva, dell'attività di volontariato dei propri associati con prestazioni personali, spontanee e gratuite.

L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e ad esse strumentali, secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di legge, anche con specifico riferimento alle previsioni in materia di volontariato. Al Consiglio di Amministrazione compete deliberarne la loro puntuale individuazione.

RISORSE E STRUMENTI, ENTRATE E PATRIMONIO

ART. 5 - Risorse e strumenti

Tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente, l'Associazione potrà compiere ogni operazione necessaria e/o utile alla realizzazione degli scopi associativi. In particolare, potrà:

- a) svolgere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali, in proprio o mediante convenzioni;
- b) acquisire, senza fini di speculazione finanziaria, partecipazioni in Enti o Società;
- c) rilasciare fidejussioni e altre garanzie di carattere patrimoniale;
- d) acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e in comodato, beni mobili e immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere e mezzi di trasporto;
- e) l'Associazione può assumere dipendenti, servirsi di collaboratori o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nella attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei soci.

I rapporti tra l'Associazione e i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito

Regolamento adottato dall'Associazione. L'Associazione potrà reperire i mezzi necessari alla realizzazione degli scopi istituzionali attraverso attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per le attività di interesse generale prestate a favore della Sezione AIL Cagliari - Medio Campidano - Sulcis Iglesiente ODV, i soci ed i volontari possono ricevere un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nel rispetto delle disposizioni previste all'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

ART. 6 - Entrate e Patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote versate dai soci;
- b) erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e giuridiche;
- c) donazioni, eredità e legati;
- d) contributi, rette, concorsi spese, sussidi da parte dello Stato e delle Regioni, nonché di Enti pubblici e privati italiani e stranieri;
- e) proventi di sottoscrizioni pubbliche, manifestazioni ed altre iniziative ed attività promosse nell'interesse dell'Associazione e da questa autorizzate;
- f) ogni altra entrata consentita dalla legge e compatibile con l'oggetto sociale tra cui rendite patrimoniali e proventi da attività diverse secondarie e strumentali.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili e dal Fondo di dotazione. Tutto il patrimonio, ad eccezione dei beni vincolati ad una particolare destinazione dal donatore o testatore, è disponibile per le spese di funzionamento, mantenimento ed investimento dell'Associazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria e di quelle secondarie e ad essa strumentali, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, nonché componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

SOCI, DIRITTI E DOVERI, PERDITA DELLA QUALIFICA

ART. 7 - Soci

L'Associazione si compone di Soci in numero non inferiore a venti persone fisiche. Laddove venga a mancare il numero minimo dei soci si dovrà procedere alla ricostituzione del quorum nel termine massimo di sei mesi. Possono essere Soci tutte le persone fisiche, maggiori di età, che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione, sono mosse da spirito di solidarietà, si impegnano a prestare in modo personale, spontaneo e gratuito la propria attività per il perseguimento delle finalità associative, e versino la quota associativa minima stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

I Soci sono ammessi, previa presentazione di apposita domanda scritta, con delibera del Consiglio di Amministrazione comunicata all'interessato ed annotata nel libro Soci.

Le iscrizioni decorrono dal momento dell'accoglimento della domanda di ammissione.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci. L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso. La qualifica di Socio è intrasmissibile e nessun diritto possono vantare i Soci e i loro eredi sul patrimonio dell'Associazione, in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo.

I Soci non possono intrattenere con l'Associazione rapporti contrattuali dai quali derivi loro un beneficio economico. Sono ammessi, in deroga al predetto principio, i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Alla vita associativa possono partecipare anche Volontari. Con il termine **volontario** si intende individuare una persona fisica, che opera gratuitamente con la associazione per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. L'attività svolta dai volontari *"deve intendersi quella prestata in modo personale, spontanea e gratuita"*.

La qualità di volontario, Socio e non, è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro

subordinato o autonomo e con ogni altra tipologia di rapporto retribuita con l'Associazione.

ART. 8 - Diritti e doveri dei Soci

Tutti i Soci hanno il diritto di:

- a) votare in Assemblea in regola con il pagamento della quota associativa;
- b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i verbali delle delibere assembleari.

Tutti gli associati hanno diritto di prendere visione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione tramite richiesta scritta da inoltrarsi presso la sede. Entro 30 giorni dalla formale richiesta la documentazione sarà messa a disposizione del richiedente.

Tutti i Soci hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- b) versare la quota associativa annuale il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 9 - Perdita della qualifica di Socio

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- recesso, presentando apposita dichiarazione scritta al Consiglio di Amministrazione con effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima;
- esclusione, deliberata se non per gravi motivi, con effetto dal giorno successivo rispetto a quello in cui la comunicazione, motivata, è inviata all'interessato con prova dell'avvenuto ricevimento. Rimane fermo il diritto del Socio escluso di ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. In particolare, l'esclusione è deliberata per:

- a) aver tenuto un comportamento pregiudizievole per l'Associazione, i suoi organi e i suoi associati ovvero per inosservanza delle norme del presente Statuto e/o dei Regolamenti eventualmente previsti;
- b) morosità, per mancato pagamento della quota associativa annuale entro il 31 marzo dell'anno sociale;
- c) causa di morte;

I Soci che abbiano esercitato il diritto di recesso, che siano stati esclusi e in ogni altro caso di scioglimento del rapporto associativo, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ORGANI SOCIALI ED ALTRE FUNZIONI, GRATUITA' DEGLI ORGANI SOCIALI

ART. 10 - Organi ed altre funzioni

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) Collegio dei Probiviri.

Contribuiscono alla esecuzione ed attuazione delle decisioni assunte dagli organi, pur non essendo tali, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 11 - Gratuità degli organi e delle cariche sociali – conflitto di interessi

Ai componenti degli organi sociali e per qualunque altra carica o funzione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il predetto principio può non applicarsi ai componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di professionalità cui al codice civile.

Gli organi della Sezione AIL, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo, ove ricorra un'ipotesi di conflitto di interessi, non possono essere contemporaneamente nominati in organi o assumere incarichi in altre associazioni, Enti del Terzo Settore, società che operino in medesimi o analoghi settori.

La materia del conflitto di interessi è disciplinata dal Regolamento AIL Nazionale o, in mancanza di questo dalle disposizioni di cui all'art 2475 ter del Codice civile.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 12 - Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci iscritti nel libro Soci.

Hanno diritto di votare alle Assemblee ordinarie e straordinarie tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa e iscritti nel libro Soci. Non si considerano in regola coloro che non abbiano versato la quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno sociale.

Hanno altresì diritto di partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo e del Comitato Scientifico.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vicepresidente Vicario o, in difetto, dall'altro Vicepresidente. In caso di assenza del Presidente e dei Vicepresidenti, il Presidente della assemblea sarà designato dalla maggioranza dei soci presenti.

ART. 13 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) elegge, determinandone il numero, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina e revoca il Presidente;
- c) nomina e revoca i membri effettivi e i supplenti dell'Organo di Controllo ovvero l'unico componente in caso di organo monocratico;
- d) nomina e revoca i membri del Collegio dei Probiviri.
- e) nomina e revoca, quando previsto dalla legge ovvero qualora lo ritenga opportuno, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nei casi in cui questa funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo;
- f) si pronuncia, ove richiesto dall'interessato, sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio di Amministrazione;
- h) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sull'esclusione dei soci;
- i) delibera sull'approvazione del bilancio consuntivo, di quello preventivo e del bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge, redatti a cura del Consiglio di Amministrazione;
- l) determina la quota associativa annuale, nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione non vi provveda;
- m) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- n) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- o) delibera su ogni altro argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.;

L'Assemblea in sede straordinaria ha i seguenti compiti:

- a) delibera sulle modifiche dello Statuto;
- b) delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
- c) delibera il trasferimento della sede nell'ambito di un Comune diverso da quello dove è istituita la sede legale;
- d) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 14 - Convocazione dell'Assemblea

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, non meno di quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione.

L'Assemblea si riunisce nella sede legale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, a mezzo di pubblicazione sul sito istituzionale, avviso posto sulla bacheca sociale, avviso posto presso tutte le strutture convenzionate con la sezione. L'invito potrà essere comunicato, inoltre, mediante divulgazione a mezzo stampa, ovvero per lettera, posta elettronica, social istituzionali o altro mezzo equipollente e con preavviso di almeno quindici giorni.

L'avviso è inviato altresì ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Comitato Scientifico, al collegio dei Probiviri e ai membri dell'Organo di Controllo. L'avviso contiene l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. Il luogo in cui si tiene l'Assemblea può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione.

In tutti i casi l'avviso deve contenere la data, l'ora e il luogo della convocazione e l'indicazione delle materie e degli argomenti da trattare.

L'avviso può anche indicare la data per la seconda convocazione, che non deve avere luogo nello stesso giorno della prima.

Quando all'ordine del giorno dell'Assemblea vi siano modifiche dello Statuto l'avviso deve contenere anche il nuovo testo proposto ed essere affisso e comunicato almeno venti giorni prima della data stabilita per l'Assemblea in prima convocazione.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte l'anno, una entro il 31 gennaio per l'approvazione del bilancio preventivo e l'altra entro il 30 aprile, salvo altro termine di legge, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, quest'ultimo nei casi previsti dalla legge, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea, tanto in via ordinaria che straordinaria, può essere inoltre convocata:

- a) per decisione del Consiglio di Amministrazione;
- b) su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci;
- c) su richiesta, scritta e motivata, dell'Organo di Controllo.

ART. 15 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, invece, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, sia in prima sia in seconda convocazione, a norma dell'art. 21 del Codice civile.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta solo da altri soci che non siano componenti del Consiglio di Amministrazione. Non sono ammesse più di 2 deleghe per

ciascun socio. Ogni socio ha un solo voto. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Le delibere dell'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, sono prese a maggioranza dei voti. Allo stesso modo l'Assemblea provvede alla nomina degli organi sociali e, in caso di parità di voti, si considera eletto:

a) per il Consiglio di Amministrazione, colui che sia Socio da maggior tempo;

b) per l'Organo di Controllo, il candidato che abbia ricevuto un numero maggiore di voti a seguito del ballottaggio;

c) in caso di ulteriore parità si considera eletto il più anziano di età.

Per le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo occorre la presenza di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Delle riunioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari.

Le delibere assembleari saranno rese note a tutti i soci, anche a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione dell'Assemblea. Le delibere prese in conformità al presente Statuto e alla legge obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI

ART. 16 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di cinque e un massimo di quindici componenti, eletti dall'Assemblea tra i propri soci.

Decadono i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive.

Il consiglio dura in carica cinque anni ed è rinnovabile. In caso di dimissioni, revoca o decesso di un Consigliere, si procederà a nuova nomina attraverso la cooptazione del primo dei non eletti e così via fino ad esaurimento della lista dei candidati non eletti. In caso di impossibilità di cooptazione l'elezione avverrà attraverso convocazione dell'Assemblea elettiva. Il Consigliere così eletto, sia per cooptazione che per elezione dell'Assemblea, rimarrà in carica fino alla scadenza dell'originario Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio decade integralmente se viene meno la maggioranza dei suoi componenti eletti nella originaria assemblea elettiva, nel qual caso è necessaria la sua totale rielezione da parte dell'Assemblea.

ART. 17 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, ad eccezione di quelli che la legge o il presente statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione:

a) nomina, anche al di fuori dei suoi componenti, e revoca Segretario e Tesoriere, determinandone altresì i poteri. La carica di Segretario può essere cumulabile con quella di Tesoriere;

b) nomina e revoca i Vicepresidenti dell'Associazione, nel numero massimo di due (tra cui viene nominato il vicepresidente vicario);

c) nomina e revoca i membri del Comitato Scientifico e il suo Presidente;

- d) delibera sulla ammissione dei soci e motiva l'eventuale decisione di non ammissione;
- e) stabilisce la quota associativa annuale;
- f) delibera il trasferimento della sede dell'Associazione, ove lo ritenga opportuno, nel medesimo Comune in cui è istituita la sede legale;
- g) istituisce eventuali delegazioni;
- h) stipula, esegue, modifica e risolve contratti e convenzioni, anche di carattere economico – finanziario per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito degli indirizzi programmatici, nonché compie ogni altro atto ed operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare che a suo giudizio sia necessaria o utile per il perseguimento dello scopo dell'Associazione, con facoltà di delegarne, in tutto o in parte, l'esecuzione;
- i) assume dipendenti e collaboratori autonomi, nomina professionisti;
- j) propone il conferimento di titoli e/o benemerenze associative da sottoporre alla ratifica della assemblea sociale;
- k) presenta all'Assemblea dei Soci il bilancio preventivo, quello consuntivo e il bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge;
- l) Individua le attività diverse da quelle di interesse generale e ne documenta il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire deleghe specifiche ai propri componenti nonché deliberare di conferire procure per singoli atti e contratti o per categorie di atti e contratti.

Per la propria organizzazione interna il Consiglio d'Amministrazione potrà nominare fino ad un massimo di due vicepresidenti, di cui solo uno Vicario, un Segretario ed un Tesoriere.

Il Consiglio di Amministrazione partecipa in concorso con i Consigli di Amministrazione delle Sezioni della Regione Sardegna alla designazione della terna di candidati da proporre all'Assemblea Nazionale per l'elezione del Consiglio di Amministrazione Nazionale.

ART. 18 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno tre volte all'anno, di cui la prima entro il 31 marzo, per l'approvazione del progetto di bilancio consuntivo, e di bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio si riunisce altresì ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta, indicandone l'ordine del giorno, almeno un terzo dei propri componenti, ovvero un terzo dei componenti dell'Organo di Controllo. Decorso inutilmente dieci giorni dalla richiesta, la convocazione è fatta a cura dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede legale o nel diverso luogo, indicato nell'avviso. Esso è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno sette giorni, mediante lettera o altre modalità equipollenti, social, e-mail con avviso di ricezione.

In tutti i casi l'avviso deve contenere la data, l'ora e il luogo della convocazione e l'indicazione delle materie e degli argomenti da trattare.

ART. 19 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e sono presiedute dal Presidente, ovvero in sua assenza dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. Non è consentita la partecipazione per delega. Esso delibera con la maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti, computando tra questi anche gli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'adunanza.

Alle adunanze possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo e il Segretario, che di regola ne redige il verbale.

Alle adunanze potrà essere invitato, anch'egli senza diritto di voto, il Presidente del Comitato

Scientifico o altro membro da lui designato.

Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della seduta consiliare, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ART. 20 - Presidente e Vicepresidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente dell'Associazione e la rappresenta legalmente a tutti gli effetti. Il Presidente, oltre ai compiti a lui attribuiti dal presente Statuto, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Egli ha il potere di proporre domande e resistervi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti e periti, stipulare transazioni e convenzioni e qualunque altro atto connesso o consequenziale.

Inoltre, il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. "Nell'ambito della giurisdizione penale esercita, in nome e per conto dell'associazione, i poteri e le facoltà seguenti. Esercita il diritto di querela, di cui agli artt. 120 c.p. e 336 c.p.p., tanto verso soggetti terzi quanto nei confronti di membri dell'associazione. Ha facoltà di rinunciare ad esercitare il diritto di querela ai sensi degli artt. 124 comma 2 c.p. e 339 c.p.p. Ha facoltà di rimettere le querele già presentate, o da altri personalmente rappresentanti dell'associazione, con o senza accollo delle spese processuali. Ai sensi degli artt. 152 c.p. e 340 c.p.p., Esercita, nel processo penale, l'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno di cui all'art. 185 c.p. ai sensi dell'art. 74 c.p.p. In caso di esercizio dell'azione civile ha facoltà di revoca della costituzione di parte civile ai sensi dell'art. 82 c.p.p. Può costituirsi o intervenire in qualità di responsabile civile ai sensi degli artt. 84 e 85 c.p.p. Può nominare difensori, ai sensi degli artt. 100 (con facoltà di conferire il potere di compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa, di cui al comma 4 secondo periodo) e 101 c.p.p.; procuratori speciali ai sensi dell'art. 122 c.p.p.; consulenti tecnici, ai sensi degli artt. 225 e 233 c.p.p.". Inoltre, in ordine a questioni di particolare rilievo o di particolare rilevanza patrimoniale, può chiedere pareri motivati a specialisti delle singole discipline di interesse".

Firma gli atti e la corrispondenza, attua le deliberazioni del comitato direttivo, sottoscrive contratti, assume obbligazioni in rappresentanza della Associazione e può delegare le proprie funzioni a singoli membri del comitato medesimo. Egli resta in carica per cinque anni e comunque fino alla cessazione del Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile.

In caso di assenza, dimissioni o di impedimento grave, le veci del Presidente vengono assunte dal Vicepresidente Vicario con l'esclusione dei poteri di straordinaria amministrazione.

ORGANO DI CONTROLLO, COMITATO SCIENTIFICO E TESORIERE

ART. 21 - Organo di Controllo

L'Assemblea dei Soci nomina l'organo di controllo costituito da un unico componente scelto fra gli iscritti ad albi professionali ed iscritto al Registro dei Revisori legali.

L'Organo di Controllo dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della Sezione AIL e all'interno dell'AIL Nazionale e deve, in ogni caso, garantire l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interessi nell'esecuzione del suo mandato. Si applicano in ogni caso gli artt. 2397 e 2399 del codice civile. L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- b) presenta all'Assemblea dei Soci, al termine di ogni esercizio sociale, una relazione sull'andamento amministrativo contabile ed economico-finanziario;
- c) provvede, ove necessario, a richiedere la convocazione o a convocare l'Assemblea dei Soci o il Consiglio di Amministrazione;
- d) monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 in merito allo svolgimento di attività di interesse generale e di eventuali attività secondarie e ad esse strumentali, alle attività di raccolta fondi e ai divieti di distribuzione del patrimonio;
- e) attesta che il bilancio sociale, ove obbligatorio ai sensi di legge, sia redatto in conformità alle linee guida di cui allo stesso D.Lgs. 117/2017;
- f) provvede a quant'altro attribuito alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo di controllo redigerà un verbale dell'opera svolta debitamente sottoscritto. La revisione legale è svolta, nei casi previsti dalla legge ovvero qualora lo ritenga opportuno, da un revisore legale, o da una società di revisione, oppure dall'Organo di Controllo, purché costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'incarico è conferito dall'Assemblea dei Soci che ne stabilisce il compenso.

ART. 22 - Collegio dei Probiviri della Sezione

Al Collegio dei Probiviri sono demandate, esclusivamente le eventuali controversie tra i soci dell'AIL Cagliari – Medio Campidano – Sulcis Iglesiente ODV e tra quest'ultimi e la sezione nonché l'applicazione e l'interpretazione dei Regolamenti della sezione; ovvero sulle questioni disciplinari che gli vengono demandate dal Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri è nominato dalla Assemblea elettiva ed è composto da tre membri, anche non soci, che eleggono, tra di loro il Presidente. Durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri giudicherà ex bono et ex aequo, senza formalità di procedura, salvo la verbalizzazione del contenuto delle riunioni, degli interventi e delle decisioni assunte.

ART. 23 - Consulente o Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Consulente (incarico monocratico) o, alternativamente, il Comitato Scientifico (incarico collegiale composto da non meno di tre membri – anche non soci – che nominano, tra essi, il Presidente. L'Ufficio del Consulente o del Comitato Scientifico dura in carica per cinque anni e rieleggibile e svolge la propria attività gratuitamente. L'Ufficio del Consulente o del Comitato Scientifico esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine all'utilizzo dei fondi dell'Associazione per attività di assistenza, studio e sostegno alla ricerca, collaborando a tal fine con il Consiglio di Amministrazione. Laddove nominato, il Comitato è convocato dal suo Presidente, con un preavviso di almeno cinque giorni, con libertà di forme, e assicurando che siano indicati l'ora e il luogo della seduta e gli argomenti all'ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico. Il consulente scientifico svolge il suo compito con libertà di forme.

ART. 24 - Tesoriere

Il Tesoriere, la cui nomina è eventuale e strumentale alla organizzazione della sezione dura in carica per l'intero mandato del Consiglio di Amministrazione, salvo dimissioni, revoca o decadenza. Laddove non nominato, le competenze del Tesoriere sono demandate al Presidente. Il Tesoriere sovrintende all'attività amministrativa nonché alla gestione patrimoniale e a quella

finanziaria attraverso lo svolgimento delle seguenti mansioni:

- a) tenuta e conservazione dei registri e della contabilità dell'Associazione;
- b) gestione della cassa e dei conti correnti bancari e/o postali, disponendo dei poteri di firma nei limiti e secondo le condizioni stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione;
- c) stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- d) periodico aggiornamento e informativa sulla situazione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione cui partecipa senza diritto di voto.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI, SCIoglimento, RINVIO

ART. 25 - Esercizio sociale, Bilanci e Libri Sociali

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sociale, entro il 30 aprile, il Consiglio di Amministrazione, presenta all'Assemblea dei soci il bilancio

consuntivo e il bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge.

Il bilancio consuntivo e il bilancio sociale sono approvati dall'Assemblea dei Soci della Sezione e inviati all'AIL Nazionale entro il 31 maggio successivo all'approvazione, nonché pubblicati sul sito internet della Sezione. Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Presso l'Associazione sono istituiti, oltre ai libri e registri contabili:

1. il libro degli associati o aderenti;
1. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali
3. il registro dei volontari

ART. 26 - Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea dei soci in sede straordinaria, convocata e costituita ai sensi del presente Statuto.

In particolare, l'Associazione si scioglie qualora il numero dei Soci sia inferiore a venti e non venga ricostituito in numero superiore entro un anno.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, con le stesse maggioranze:

- a) Nomina uno o più liquidatori determinando le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 30 del Codice civile e degli artt. 11- 21 delle disposizioni di attuazione del medesimo;
- b) Delibera, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui D.lgs. 117/2017, sulla devoluzione del patrimonio all'AIL Nazionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 27 - Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le norme dello Statuto dell'AIL Nazionale, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia, in particolare il D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche e/o integrazioni.